

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/1159
del 30/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 943
del 30/05/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI 2023 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO (R.U.A.D. 569 del 31/03/2023) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCAVO, POSA CORDOLI, POZZETTI E MANUFATTI IN CEMENTO, POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO E LAVORI EDILI STRADALI (CAT OG3)

Codice Prodotto: B_45501

CIG AQ: 9649276275

CIG DERIVATO: A04DC42C15

CUP: J87H23004510004

RUP: Ing. Ursula Montanari

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 - con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del "Servizio Cura della Città", con decorrenza dal 15/02/2022;
- la Determinazione Dirigenziale - R.U.A.D. 569 del 31/03/2023 - con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto relativo alla "Manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia" - (CIG 9649276275) - mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'operatore economico ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330) - con sede legale a Rottofreno 29010 (PC), a cui ha fatto seguito la stipula del contratto (Rep.n. 39 del 07/06/2023);
- la Determinazione Dirigenziale - RUD 124 del 07/02/2024 - con la quale sono stati affidati i lavori inerenti la "Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili 2023" - Codice progetto B_45501, CUP J87H23004510004 - per euro 200.203,78 di cui euro 5.598,00 di cui oneri della sicurezza oltre IVA 22%, nell'ambito dell'Accordo Quadro sopra richiamato, all'operatore economico ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330), CIG Derivato: A04DC42C15;

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata - conservate al PG n. 2024/133044 e successiva modifica/integrazione al PG 2024/146240 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto - ASFALTI PIACENZA srl (P.IVA 01514160330) - con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico - SOCIETA' ASFALTI SRL (P. IVA n. 01335310353) - con sede legale in Via C.A. Dalla Chiesa n. 16 - 42025 CAVRIAGO (RE) - *"le opere di scavo, posa conglomerato bituminoso e lavori edili stradali (CAT. OG3)"*, per un importo massimo di euro 30.000,00 (comprensivi dei costi della manodopera), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- l'Impresa appaltatrice non ha subappaltato, tenuto conto degli eventuali subappalti in precedenza autorizzati, una quota superiore al 50% dell'importo della categoria prevalente;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot.INPS_40921146 del 13/05/2024 - come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

Rilevato che:

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

- l'operatore economico SOCIETA' ASFALTI SRL (P.IVA 01335310353), è iscritto presso la white list della Prefettura di Reggio Emilia, con scadenza al 06/02/2025;

- dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;

- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto - ASFALTI PIACENZA SRL (P.IVA 01514160330) - con sede legale a Rottofreno 29010 (PC), ad affidare in subappalto all'operatore economico -SOCIETA' ASFALTI SRL (P. IVA n. 01335310353) - con sede legale in Via C.A. Dalla Chiesa n. 16 – 42025 CAVRIAGO (RE) - “*le opere di scavo, posa conglomerato bituminoso e lavori edili stradali (CAT. OG3)*”, per un importo massimo di euro 30.000,00 (comprensivi dei costi della manodopera), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

- **DI PRENDERE ATTO CHE:**

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili

economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

“Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;
- l'operatore economico SOCIETA' ASFALTI srl Partita IVA 01335310353 è iscritto presso la white list della Prefettura di Reggio Emilia con scadenza al 06/02/2025;

- **DI DARE ATTO CHE:** l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la Stazione Appaltante qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CURA DELLA CITTA'
Ing. Ursula Montanari